II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1984

concernente un aiuto progettato dal governo italiano a favore di un'impresa produttrice di motori e di trattori agricoli

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fedè)

(84/364/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver dato modo agli interessati, conformemente alle disposizioni del predetto articolo, di presentare le loro osservazioni al riguardo, ed averne preso atto,

I

considerando che, con lettera in data 6 settembre 1983, il governo italiano ha notificato alla Commissione l'intenzione di ammettere al beneficio della legge 675/1977 un'impresa produttrice di motori e di trattori agricoli ;

considerando che il progetto mira, con la concessione di aiuti ad un'impresa, a contribuire, in particolare in occasione della produzione su scala industriale di un nuovo motore, all'introduzione di linee flessibili di fabbricazione ; che il progetto di aiuti prevede il finanziamento delle spese di impianto, nonché l'acquisto di macchine a controllo numerico e di attrezzature ;

considerando che la nuova linea di produzione dovrebbe determinare, assieme agli impianti non smantellati, un aumento netto delle capacità di produzione di motori dell'impresa ; che la maggiore adattabilità alla domanda del mercato, che dovrà risultare dall'investimento, consentirà all'impresa di abbassare la propria soglia di redditività generale e di conseguenza di migliorare la propria posizione concorrenziale sul mercato ; che i vantaggi del nuovo motore, in particolare per l'utilizzatore, sono il frutto di uno sforzo di ricerca e sviluppo avviato dalle imprese in concorreza reciproca e che nella fattispecie dovrebbe andare in primo luogo a beneficio dell'impresa che immette il nuovo prodotto sul mercato ;

considerando che il costo totale dell'investimento è valutato in 46 344 milioni di Lit e che il progetto potrà beneficiare, fino al 50 % dell'ammontare dell'investimento, di un contributo in conto interessi di 8,4 punti percentuali su un mutuo quinquennale ;

considerando che in base ad un primo esame la Commissione ha ritenuto che l'aiuto non era conforme alle condizioni previste per l'applicazione della predetta legge 675/1977, da essa approvate il 18 gennaio 1983 ;

considerando che la Commissione ha avviato la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE nei confronti dell'aiuto prospettato ed ha invitato il governo italiano, con la lettera del 23 dicembre 1983, a comunicarle le sue osservazioni al riguardo ;

II

considerando che, con la lettera del 9 febbraio 1984, il governo italiano ha ottemperato all'invito della Commissione ai sensi dell'articolo 93, del trattato CEE sottolineando la conformità del progetto con il programma finalizzato di settore approvato dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) ; che grazie alla flessibilità che introduce nella produzione il progetto presenta indubbi vantaggi in partico-

lare per la redditività generale dell'impresa e le condizioni di lavoro ; che il nuovo prodotto presenta una serie di miglioramenti per gli utilizzatori ; che il progetto costituisce un particolare sforzo di investimento da parte dell'impresa ;

considerando che nel quadro della consultazione dei terzi interessati, i governi di due Stati membri hanno fatto presente che l'aiuto previsto era suscettivo di incidere sul commercio fra Stati membri e rischiava, in un mercato caratterizzato da scambi internazionali e da un modesto tasso di sviluppo, di falsare la concorrenza a danno dei loro produttori nazionali ;

considerando che dalle osservazioni presentate da un'associazione di categoria e da quattro imprese del settore, risulta che l'aiuto potrebbe falsare i meccanismi normali della concorrenza in un mercato in cui i prezzi di offerta costituiscono un elemento determinante di tali meccanismi ; che un aiuto agli investimenti eviterebbe all'impresa beneficiaria di dover integrare nel prezzo di vendita finale la totalità dei normali costi di produzione ; che questa situazione costituirebbe un'inaccettabile distorsione della concorrenza ;

considerando che il governo italiano ha confermato la concorrenzialità del mercato e le sue tendeze recessive ; che la produzione di motori dell'impresa ha dovuto essere ridotta del 40 % circa fra il 1980 ed il 1983 ; che nel 1982 la quota parte della produzione di trattori dell'impresa, venduta nella Comunità, era pari al 75 %, di cui il 33 % negli altri Stati membri ; che l'impresa vende anche, segnatamente sul mercato comunitario, motori per usi industriali ; che la fabbricazione di motori e di trattori dell'impresa beneficiaria è in concorrenza diretta con altre imprese della Comunità ; che questi prodotti formano oggetto di scambi fra Stati membri ;

III

considerando che il nuovo investimento contribuirà a consolidare la posizione concorrenziale generale dell'impresa non soltanto sul mercato dei motori ma anche su quello dei trattori agricoli, nella cui produzione l'impresa incorpora una parte dei motori da essa fabbricati ;

considerando che il progetto in esame costituisce un investimento atto a favorire lo sviluppo dell'impresa e del mercato, investimento che essa avrebbe in ogni caso interesse ad effettuare allo scopo di poter almeno preservare, data l'evoluzione della domanda del mercato, la sua posizione concorrenziale ;

considerando che l'aiuto progettato dal governo italiano può pertanto influire sugli scambi fra gli Stati membri, falsare o minacciare di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, favorendo l'impresa interessata o la sua produzione ;

considerando che l'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, prevede l'incompatibilità di principio con il mercato comune degli aiuti per i quali ricorrono le condizioni da esso enunciate ; che le deroghe a tale incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE precisano obiettivi da perseguire nell'interesse della Comunità e non nell'interesse del singolo beneficiario ; che tali deroghe devono essere interpretate restrittivamente nell'analisi dei regimi di aiuti regionali o settoriali e dei casi individuali di applicazione dei regimi generali di aiuto, e in particolare che tali deroghe si applicano esclusivamente agli aiuti per i quali la Commissione sia in grado di stabilire che, in loro mancanza, il solo gioco delle forze del mercato non indurrebbe le imprese beneficiarie ad adottare un comportamento atto a contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti da tali deroghe ;

considerando che, concedere il beneficio di tali deroghe ad aiuti che non contribuiscono alla realizzazione di uno dei suddetti obiettivi equivarrebbe a consentire perturbazioni degli scambi e distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri, senza che ciò sia giustificato da un interesse comunitario, accordando nel contempo indebiti vantaggi ad alcuni degli Stati membri ;

considerando che, nell'applicare i principi summenzionati all'esame di singoli casi di aiuto, la Commissione deve accertare che esista da parte del beneficiario una contropartita che giustifichi la concessione dell'aiuto, ossia che l'aiuto è necessario per promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi enunciati dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato ; che, quando ciò non può essere dimostrato, è chiaro che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi cui sono finalizzate le deroghe, ma è destinato a migliorare la situazione finanziaria dell'impresa beneficiaria ;

considerando che nella fattispecie non sembra sussistere una contropartita da parte dell'impresa beneficiaria dell'aiuto ;

considerando infatti che il governo italiano non è stato in grado di fornire e la Commissione di riscontrare nessuna giustificazione che consenta di stabilire che l'aiuto in questione possiede i requisiti necessari per beneficiare di una delle dergohe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato ;

considerando che, per quanto riguarda le deroghe perviste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), relative agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune regioni, va osservato che la zona di Treviglio non è contraddistinta da un tenore di vita anormalmente basso o da una grave forma di sottoccupazione,

ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) ; che, per quanto riguarda la deroga di cui alla lettera c), il governo italiano non ha incluso la regione in questione fra quelle che necessitano di un particolare sforzo sul piano dello sviluppo regionale ;

considerando che per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, gli investimenti saranno in ogni caso indotti dal normale meccanismo delle forze del mercato ; che inoltre l'investimento in questione non presenta nessun elemento che lo qualifichi « progetto di comune interesse europeo » o idoneo a porre rimedio ad un « grave turbamento dell'economia » di uno Stato membro e la cui promozione giustifichi una deroga, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, all'incompatibilità degli aiuti sancita dal paragrafo 1 dello stesso articolo ;

considerando infine che per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE a favore degli « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche », l'esame della situazione del settore evidenzia l'esistenza di un eccesso di capacità di produzione originata dal favorevole andamento della domanda ; che l'aiuto prospettato sarà concesso per un investimento di parziale sostituzione di una vecchia linea di fabbricazione con impianti di produzione flessibili ; che, venendo ad aggiungersi agli impianti non smantellati, il progetto dovrebbe determinare di fatto un incremento netto delle capacità di produzione dell'impresa, anche se tale incremento non costituisce l'obiettivo essenziale del progetto ;

considerando che l'investimento consentirà inoltre all'impresa di migliorare la propria redditività generale grazie ad una maggiore adattabilità della produzione alla domanda del mercato ; che di conseguenza la misura si configura piuttosto come una normale operazione di gestione aziendale, e che concedere l'aiuto significherebbe accordare all'impresa un vantaggio per un investimento che sotto la pressione del mercato i suoi concorrenti devono realizzare senza aiuti ; che il considerevole sforzo che il progetto può costituire per l'impresa non può modificare la valutazione della sua natura né dei suoi possibili effetti sul mercato e sui concorrenti dell'impresa ; che inoltre le nuove caratteristiche intrinseche del nuovo motore non possono costituire di per sé una contropartita sufficiente per l'investimento progettato, in quanto tale motore risulta dallo sforzo di concorrenza avviato fra le imprese nel campo della R & S ;

considerando pertanto che essendo l'aiuto sprovvisto di qualsiasi giustificazione compensativa nell'interesse delle Comunità ed essendo applicabile ad un settore contraddistinto da un'intensa concorrenza già all'interno della Comunità, esso è atto ad incidere sugli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse comune ; che nulla autorizza di conseguenza la Commissione a derogare nella fattispecie al principio dell'incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, esentando l'aiuto in questione ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CEE ;

considerando pertanto che il predetto progetto di aiuti del governo italiano non soddisfa alle condizioni necessarie per beneficiare di una delle deroghe previste dal paragrafo 3 dell'articolo 92 del trattato CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Gli aiuti che il governo italiano intende concedere, a favore di un'impresa che fabbrica motori e trattori agricoli a Treviglio, notificati alla Commissione con la lettera del 6 settembre 1983, sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e non devono di conseguenza essere concessi.

Articolo 2

Il governo italiano informa la Commissione, nel termine di due mesi dalla notifica della presente decisione, delle misure che esso ha adottato per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1984.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione